

- **Disoccupato** è il soggetto privo di lavoro che si presenta personalmente al Centro per l'impiego e rilascia una dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa

Il diritto all'esenzione sussiste quando coesistono entrambe i requisiti: stato di disoccupazione e reddito del nucleo familiare, nei limiti per la categoria indicata nell'autocertificazione.

La condizione di disoccupazione deve sussistere alla data dell'impegnativa.

In caso di **sospensione dello stato di disoccupazione** l'interessato deve pagare il ticket.

L'interessato che perde lo status di disoccupato deve presentarsi agli sportelli CUP e revocare l'autocertificazione resa. Da tale data deve pagare il ticket sulle prestazioni usufruite.

- **il titolare di assegno sociale (o pensione sociale)** è colui che non ha potuto far valere un numero di contributi sufficiente ad ottenere una pensione contributiva (di anzianità o di vecchiaia) che l'Inps eroga in presenza di particolari condizioni di età e reddito.

- **il titolare di pensione al minimo** è il pensionato il cui trattamento pensionistico, sulla base del calcolo dei contributi versati, risulti inferiore ad un livello fissato dalla legge, considerato il "minimo vitale". L'integrazione da parte dell'Inps della pensione maturata è riconosciuta a condizione che il pensionato e l'eventuale coniuge abbiano redditi non superiori ai limiti stabiliti dalla legge e che variano di anno in anno. L'importo della pensione minima varia annualmente

Nel caso di titolare di pensione integrata al minimo il diritto all'esenzione sussiste quando coesistono tutti i requisiti: pensione al minimo, età superiore 60 anni e reddito lordo del nucleo familiare, nei limiti per la categoria indicata nell'autocertificazione.

Si precisa che il percepimento di una pensione mensile di "modesto importo" non equivale ad essere titolari di pensione al minimo o sociale.

Si consiglia la verifica di tale requisito presso l'Inps.

- **Il nucleo familiare** è quello identificato a fini fiscali. E' costituito dall'interessato, dal coniuge non legalmente separato e dagli altri familiari fiscalmente a carico. E' assolutamente irrilevante il fatto che i diversi componenti convivano. (art. 1 del D.M. 22/1993).

FAMILIARI A CARICO: sono considerati a carico i familiari per i quali l'interessato gode di detrazioni fiscali in quanto titolari di un reddito inferiore a 2.840,51 euro (al lordo degli oneri deducibili):

- il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;

- i figli, anche se naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati;

- e, se conviventi con il contribuente oppure nel caso in cui lo stesso corrisponda loro assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria, i seguenti altri familiari (cosiddetti "altri familiari a carico"):

a) il coniuge legalmente ed effettivamente separato;

b) i discendenti dei figli;

c) i genitori e gli ascendenti prossimi, anche naturali;

d) i genitori adottivi;

e) i generi e le nuore;

f) il suocero e la suocera;

g) i fratelli e le sorelle, anche unilaterali.

Si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare alla data dell'impegnativa.

- **il reddito del nucleo familiare** da prendere in considerazione è il **reddito lordo** come risulta dalla **dichiarazione dei redditi presentata nell'anno di richiesta di esenzione e riferita ai redditi dell'anno precedente**

- **il reddito complessivo del nucleo familiare** è dato dalla somma dei singoli redditi complessivamente prodotti dai componenti il nucleo fiscale (es: rigo RN1 Modello Unico Persone fisiche ai quali si sommano i redditi assoggettati ad imposta sostitutiva o definitiva). In caso di dubbi rivolgersi ai Patronati/Caf o al proprio consulente fiscale.

Ai sensi del D.M. 22/1993, qualora l'attestazione sia rilasciata anteriormente alla presentazione della dichiarazione dei redditi, i soggetti che in sede di tale dichiarazione risultino in possesso di un reddito complessivo riferito al nucleo familiare superiore ai limiti fissati dell'art.8 co.16 L.537/1993, decadono dai benefici e, pertanto, sono tenuti al pagamento della quota di compartecipazione sanitaria (ticket) sulle prestazioni effettuate nel periodo in cui hanno usufruito indebitamente dell'esenzione per età e reddito.

Gli stessi soggetti sono tenuti a notificare detta circostanza alla Azienda Sanitaria di riferimento entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione dei redditi, restituendo l'attestazione, per la conseguente comunicazione al medico di libera scelta.

Nota informativa sui controlli di veridicità dell'autocertificazione:

D.P.R. 445/2000: "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. L'articolo 71 comma 1 del D.P.R. n. 445/2000 dispone "Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 (Dichiarazioni Sostitutive di Certificazioni) e 47 (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà)".

L'articolo 76 commi 1,2 e 3 del D.P.R. n. 445/2000 dispone: "1. **Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.** 2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. 3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 (Dichiarazioni Sostitutive di Certificazioni) e 47 (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà) e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.